



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE



PROTOCOLLO D'INTESA

COPIA CON FERME

tra

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di seguito denominato semplicemente CREA, con sede legale in Roma, via Po 14, partita Iva 08183101008, nella persona del rappresentante legale Dr. Salvatore Parlato, in qualità di Presidente, nato [redacted] domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

e

L'Osservatorio Nazionale Miele, di seguito denominato semplicemente Osservatorio, con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) via Matteotti 79, codice fiscale 90004450376, nella persona del rappresentante legale Alberto Contessi, in qualità di Presidente, nato [redacted] domiciliato per la carica nella sede sopra indicata.

Premesso che

- Il CREA, è stato istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato con l'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- lo stesso Ente, assunta la denominazione in Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) rappresenta un Ente Nazionale di ricerca e sperimentazione avente competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e nei principali ambiti operativi riguardanti le filiere agricole produttive e nei più importanti settori scientifici;
- il CREA con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA, ai sensi dell'art. 2 comma 2, dello Statuto, per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di



collaborazione con amministrazioni, enti, istituti associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- il CREA, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g) dello Statuto, prevede che il Presidente dell'Ente può stipulare gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale;
- il CREA, attraverso il contributo considerevole dei suoi dodici Centri in cui è articolato, svolge attività di ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari, agro-industriali;
- il Centro di Politiche e Bioeconomia è uno dei dodici centri del CREA (di seguito denominato CREA-PB) che sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Svolge indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività. Analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative. Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- Il Centro Agricoltura e Ambiente (di seguito definito CREA-AA) è uno dei dodici centri del CREA che si occupa della caratterizzazione e modellizzazione spazio-temporale degli agro-ecosistemi attraverso approcci interdisciplinari, con attività prevalenti nel settore agronomico dell'intensificazione sostenibile delle produzioni, della gestione efficiente delle risorse naturali (acqua, suolo, insetti utili e microrganismi) e con particolare riferimento alle relazioni tra sistemi di coltura, conservazione dei suoli, cambiamenti climatici (adattamento e mitigazione) e monitoraggio dell'ambiente.
- Il CREA-AA in specifico gestisce l'attività di ricerca per l'apicoltura, attività consolidata con i precedenti istituti INA e CRA API;
- l'Osservatorio Nazionale Miele (di seguito denominato Osservatorio) è una associazione senza scopo di lucro di supporto nel settore apistico il quale rappresenta un unicum nel suo settore operativo. Esso associa istituzioni



pubbliche ed organizzazioni apistiche a livello nazionale e regionale per svolgere la sua attività di supporto tecnico, scientifico ed economico, sia nei confronti del mondo produttivo che delle pubbliche istituzioni per:

- il monitoraggio della produzione e del mercato del miele (mensile, annuale e straordinario);
 - il monitoraggio e il miglioramento della qualità dei mieli con l'esame di oltre 800 campioni l'anno, dal punto di vista chimico-fisico, pollinico, dell'analisi sensoriale e della ricerca di eventuali residui;
 - promuovere il consumo del miele, orientare il consumatore verso il prodotto di qualità con attività e pubblicazioni specifiche;
 - la tutela e la valorizzazione del miele di qualità;
 - la formazione e l'aggiornamento di apicoltori e operatori sulla qualità dei mieli, sull'economia apistica, e sul rapporto tra apicoltura e agricoltura.
 - svolgere e implementare tali attività l'Osservatorio è detentore di dati e informazioni sul comparto, organizzate in specifiche banche dati. Inoltre, è stata organizzata una banca dati mieli poliennale con i campioni dei mieli che accedono al concorso 3 Gocce d'Oro;
- Le parti ritengono che tramite il presente protocollo si potrà realizzare un rafforzamento dei comuni obiettivi di carattere scientifico, favorire lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico e raggiungere un'ampia diffusione dei risultati dei propri studi e ricerche a tutti i soggetti interessati.

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto)

Il presente protocollo ha per oggetto la realizzazione di progetti di ricerca riguardanti la valutazione del settore apistico, la stima di efficienza produttiva con particolare enfasi agli effetti spaziali e territoriali delle unità produttive, progetti per il miglioramento e la valorizzazione della qualità dei mieli nazionali



e la difesa dell'ape, lo scambio di dati e informazioni utili allo sviluppo dei progetti e degli scopi sopra menzionati.

Articolo 3 (Finalità)

In particolare, la collaborazione tra i soggetti sarà mirata a:

- rilevare informazioni di carattere socio-economico nelle imprese apistiche italiane, in particolare per la determinazione dei coefficienti di Produzione Standard;
- realizzare indagini conoscitive sul comparto, su aspetti economici, tecnico-scientifici, ambientali e sociali;
- condividere banche dati e supporti informativi tra le parti;
- organizzare eventi informativi e formativi;
- collaborare negli ambiti di comune interesse quali la caratterizzazione dei mieli e la formazione e aggiornamento in analisi sensoriale del miele.

Articolo 4 (Accordi attuativi)

Le attività di cui all'art. 3 saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi.

Essi dovranno definire gli obiettivi specifici da conseguire, l'oggetto dell'accordo, le specifiche attività da realizzare, le modalità di esecuzione, la durata, gli eventuali oneri finanziari, le condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Articolo 5 (Durata del Protocollo)

La durata del presente Protocollo è di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 (Obblighi delle parti)

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e di collaborazione che venissero instaurati dall'altra Parte per l'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo.

Il personale e i collaboratori di entrambe le Parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle



attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Resta, infine, convenuto che il personale e i collaboratori di ciascuna delle Parti per l'accesso ai locali dell'altra Parte dovranno attenersi alle procedure in essa vigenti.

Articolo 7 (Risultati)

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà dell'Osservatorio e del CREA, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra il CREA e l'Osservatorio.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente protocollo.

Articolo 8 (Informativa trattamento dati)

Ai sensi di quanto previsto dalla recente normativa comunitaria e nazionale le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 9 (Spese e Oneri)

Il presente protocollo non comporta oneri finanziari tra le parti.

Eventuali spese ed oneri relativi dal presente atto restano a carico di ciascuna parte per quanto di propria competenza.

Articolo 10 (Controversie e Foro competente)

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo utile al fine di risolvere in via amichevole ogni controversia che



dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente protocollo.

In ogni caso il foro competente è quello di Roma.

**Articolo 12
(Oneri Fiscali)**

Il presente Protocollo sarà firmato digitalmente e trasmesso tramite posta certificata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Protocollo sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo dell'atto (complessivi Euro 16,00) verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03.05.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Per l'Osservatorio Miele

Il Presidente

Per il CREA

Il Presidente

